

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

***IL PRESIDENTE***

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTA** la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante *“Disciplina in materia di risorse idriche”*;
- VISTI** gli adempimenti prescritti, dal citato D.Lgs. n. 152/2006, a carico degli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriale ottimale e, segnatamente, la redazione/adozione del Piano d'ambito (art.149), la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo ed il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (art. 149-bis);
- CONSIDERATO** che è divenuta condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027, *“che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente”* (v. nota prot. n. 16395 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inoltrata alle ATI dal Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti con nota prot. n.38694 del 23 settembre 2019);
- VISTO** l'art. 14 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142, che, al primo comma, dispone che *“Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*;

**VISTO** che detto Decreto Legge n. 115/2022 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.RI. n. 185 del 9 agosto 2022 e che, pertanto il termine di scadenza, sancito per gli adempimenti di legge a carico degli Enti di Governo, è venuto a scadere;

**VISTO** che l'art. 14, D.L. n. 115/22, al secondo ed al quarto comma, prevede rispettivamente che "*2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni*" e che "*4. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della Regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari (...)*";

**VISTO** infine che, quanto agli oneri finanziari derivanti dai richiamati interventi sostitutivi, l'art. 14, D.L. cit. prevede al quinto comma che "*Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente*";

**CONSIDERATO** che, rispetto alle finalità ordinamentali già sopra esposte, correlate al conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriale ottimale, l'art. 14, D.L. n. 115/22 si contraddistingue per l'ulteriore improcrastinabile finalità di assicurare l'allocazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in capo a soggetti tecnologicamente qualificati, in grado di programmare e realizzare gli interventi necessari, quali i gestori unici dell'ambito territoriale ottimale, come ben si evince dal sesto ed ultimo comma del medesimo articolo che dispone che "*Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.*";

**VISTA** l'istruttoria condotta dal Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti che, come comunicato nella nota prot. n. 40701 dell'11 novembre 2022, ha specificamente censito le attività poste in essere dalle Assemblea Territoriale Idrica dell'Isola, chiedendo a ciascuna di esse, di "*aggiornare una scheda inserendo le attività poste in essere a tutto il 31/10/2022, con particolare riguardo agli adempimenti dettati dall'art. 14 del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022, indicando altresì le ulteriori attività che si prevedeva potessero essere concretizzate, ai fini del raggiungimento di quanto richiesto dal richiamato art. 14, entro il successivo 07/11/2022*";

**CONSIDERATO** che la previsione di cui all'art. 14, D.L. n. 155/22 cit., è perentoria, derivando dalla medesima l'obbligatoria attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione, pena l'attivazione dei medesimi poteri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Transizione ecologica (ora MASE) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa diffida di trenta giorni al Presidente della Regione medesimo;

**VISTO** il D.P.Reg. 4 gennaio 2023, n. 504, con il quale la dott.ssa Rosaria Barresi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142, è stata nominata Commissario presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani (ATI) *“con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario”*;

**CONSIDERATO** che il Commissario ha avviato la propria attività nel mese di gennaio 2023, e che alla data odierna, non si è ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato;

**CONSIDERATO** che, proprio in ragione del mancato affidamento del servizio idrico integrato, con determina del Presidente del Consiglio dei ministri trasmessa alla Regione Siciliana con nota prot. n. 27447 del 24 settembre 2024, la Regione Siciliana è stata diffidata a provvedere, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima, all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito;

**CONSIDERATO** altresì che, anche alla luce della nota del Presidente della Regione Siciliana prot. n. 21536 del 18 ottobre 2024, di riscontro della suddetta diffida, con cui è stata dichiarata l'impossibilità oggettiva di adempiere alla stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito di delibera del 23 dicembre 2024, ha affidato la gestione del servizio idrico integrato nell'Assemblea territoriale idrica (ATI) di Trapani, in via transitoria alla società a partecipazione interamente pubblica Invitalia S.p.a.;

**CONSIDERATO** che il citato D.P.C.M. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2025;

**RITENUTO** che, alla luce del provvedimento adottato dal Governo nazionale, sono venute meno le condizioni che avevano determinato la nomina del Commissario presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani (ATI), essendo stata affidata ad Invitalia S.p.a. la gestione del servizi idrico integrato per tale ambito;

**VISTA** anche la nota n. prot. 1395 del 16/12/2025, con la quale il Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani (ATI) ha avanzato formale richiesta di *cessazione del Commissariamento Regionale di cui al D.P. n. 504/2023 per sopravvenute motivazioni giuridiche e cessazione dello stato di inerzia*;

*su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità*

## DECRETA

### Art. 1

**1.** Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, l'incarico conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi con il D.P.Reg. 4 gennaio 2023, n. 504, è revocato con effetto immediato.

**2.** Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati nell'espletamento dell'incarico.

## **Art. 2**

**1.** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r.. n. 9 del 7 maggio 2015.

**2.** L'ATI di Trapani provvederà a notificare il presente decreto a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, nonchè alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.

**3.** Del presente decreto verrà data comunicazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

**IL PRESIDENTE**

Schifani